

SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI VENEZIA

STATUTO



STATUTO

approvato dal Capitolo Generale straordinario del 14 maggio 2006

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RELIGIOSE E SPIRITUALI

approvato dal Capitolo Generale del 1° aprile 2007

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ “SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI S.R.L.”

approvata dal Capitolo Generale del 1° aprile 2007



Portale dello scalone, 1498, opera di Mauro Codussi.

INDICE

Introduzione.....	5
Cenni storici	
<i>Gian Andrea Simeone</i>	7
Statuto.....	12
Capitolo I - Origine, sede e scopo.....	12
Capitolo II - Associati.....	14
Capitolo III - Organi associativi.....	16
Capitolo IV - Norme comuni al Capitolo Generale e al Capitolo di Banca e Zonta.....	21
Capitolo V - Disposizioni finali.....	23
Appendice - Regolamento per le attività religiose e spirituali.....	24
Decreto I.R. Luogotenenza delle provincie Venete n. 5476 del 21 aprile 1856.....	26
Decreto Regione del Veneto n. 154 del 10 ottobre 2006.....	29
Costituzione della Società di Servizi del 31 luglio 2007.....	31



Salone di San Giovanni o Sala Capitolare, 1727-1762, opera di Giorgio Massari.

INTRODUZIONE

La redazione di un aggiornato Statuto della nostra Scuola ha motivazioni di rilevante importanza, di certo non legate alla semplice opportunità di dotare la Scuola stessa di una fondamentale regola-guida aggiornata alle situazioni dei nostri tempi e quindi maggiormente congrua alle attuali esigenze che, di fatto, sono mutate col trascorrere dei tempi, sempre più veloci nell'imporre nuovi adeguamenti.

Si tratta di motivazioni più profonde e radicali che abbisognano addirittura di essere inquadrare, seppur in rapida sintesi, in una prospettiva storica che ci richiami con chiarezza gli avvenimenti che succedettero, agli albori del XIX secolo, il periodo della dominazione francese di Venezia, inserendoli addirittura nella storia più antica della Scuola, a partire dalle radici delle sue origini.



La scuola dei Battuti (rilievo 1349). Parete esterna della Scuola verso il campiello.

CENNI STORICI

1261 - 1301 (o 1307)

La Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia nasce nel 1261 come associazione di cittadini veneziani animati da un intenso spirito di fede e da un altrettanto impegno assistenziale verso gli associati che si trovassero in difficoltà.

Alla Scuola potevano aderire artigiani, commercianti, professionisti di vario genere e anche personaggi appartenenti all'aristocrazia veneziana i quali ultimi, tuttavia, non potevano ricoprire cariche direttive all'interno del sodalizio o meglio della confraternita.

Analogamente alle altre Scuole sorte in quel periodo a Venezia e anche successivamente come la Scuola Grande di San Rocco del 1478, quella di San Giovanni Evangelista era retta da uno statuto, la "mariegola", la madre regola, che prevedeva innanzitutto la devozione al Santo patrono e, in particolare, l'assistenza ai confratelli infermi, le sovvenzioni da distribuire alle figlie dei confratelli bisognosi in occasione delle loro nozze, la partecipazione ai funerali dei confratelli defunti e le preghiere in loro suffragio.

Nel 1301 o 1307 la Scuola si trasferì dalla sede originaria di Sant'Aponal all'attuale sede a San Polo in parrocchia dei Frari dove iniziarono i lavori di ristrutturazione di alcuni locali concessi dalla famiglia Badoer.

Da allora grazie ai contributi pagati annualmente dai soci, ai lasciti ed alle donazioni, la Scuola, oltre che provvedere all'assistenza dei bisognosi, poté essere continuamente ampliata ed arricchita di splendide opere d'arte.

1369

Nel 1369 Filippo de Mezières, cancelliere del re di Cipro ed esecutore testamentario del Patriarca di Costantinopoli Pietro Tommaso, dona alla Scuola una pre-

ziosa reliquia della Santa Croce: l'avvenimento coinvolge tutta la città di Venezia e sarà motivo poi della realizzazione del celebre ciclo pittorico dei "teleri", ora conservato alle Gallerie dell'Accademia, in cui Gentile Bellini, Vittore Carpaccio, Giovanni Mansueti, Lazzaro Bastiani e Bartolomeo Diana, raffigurano i principali miracoli attribuiti alla Reliquia.

La donazione del 1369 conferì alla Scuola una tale fama che si dovette ottenere dai Badoer maggiore spazio ed autonomia funzionale.

1400 - 1700

Agli inizi del '400 iniziano i lavori della Scuola che proseguiranno nel tempo secondo i canoni della Rinascenza e, in seguito, in modo non meno appariscente e nobile del Barocco e del Rococò, consentendo quindi alla Scuola di acquisire quella complessa e suggestiva dignità architettonica che ancora oggi si può ammirare.

1806

Durante il periodo napoleonico, la Scuola subì la stessa sorte delle altre istituzioni della Serenissima: soppressa la secolare istituzione nel 1806, fu ridotta a magazzino e deposito demaniale, spogliata di tutto il suo tesoro d'arte.

1856

Nel 1856 il "capo mastro" Gaspare Biondetti Crovato, assieme ad altri benemeriti cittadini, acquistò la Scuola dal Demanio austriaco per una somma pari a 30.000 lire austriache.

Contemporaneamente venne costituita nella Scuola la "Corporazione delle Arti Edificatorie di Mutuo Soccorso" con il duplice scopo di restaurare e mantenere il fabbricato della Scuola, deputata ad essere ufficialmente la sede della corporazione, e di aiutare spiritualmente ed economicamente quei soci in difficoltà per malattia o per altri gravi motivi.

La Corporazione quindi, poi denominata società, si ispirava agli stessi scopi e finalità della Confraternita dei secoli precedenti specie nel praticare il mutuo soccorso tra gli associati, sorretto sempre da un profondo spirito religioso di cui i confratelli fruivano "tanto in vita che in morte" come si legge nello statuto del 1856.

1856 - 1900 ca.

La “Società delle Arti Edificatorie di Mutuo Soccorso nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista” continua negli anni successivi ad operare secondo le proprie norme statutarie e viene anche “iscritta nell’elenco di quelle giuridicamente riconosciute ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886, n. 3818”.

1900 - 2000

La rapida e progressiva trasformazione di tutta la società europea e di quella italiana in particolare, nel corso dei secoli XIX e XX, portarono ad un affievolirsi dell’attività di mutuo soccorso vera e propria da parte della Scuola, pur rimanendo operanti il reciproco aiuto morale e spirituale tra gli associati, l’esercizio caritativo-assistenziale per gli stessi ed il suffragio verso i confratelli defunti. Rimasero invece praticamente inalterate, seppur adeguate anch’esse ai tempi, l’attività religiosa quali la devozione verso il proprio Patrono, san Giovanni Evangelista e la preziosissima reliquia della Santa Croce e quella, importantissima, di ristrutturazione restaurativa della sede monumentale.

È così che la Scuola ha via via allargato l’appartenenza oltre che agli artisti e professionisti operanti nel campo delle arti edificatorie anche ad altri aderenti che ne condividessero le suddette finalità costitutive.

La Scuola, nel frattempo, aveva dato corso ai lavori per i danni subiti durante la prima guerra mondiale e la situazione non era migliorata anche alla fine della seconda guerra mondiale.

Dopo la disastrosa acqua alta del 1966 venne realizzato un complesso sistema di drenaggio delle acque alte, emergenti per filtrazione dal sottosuolo spugnoso od entranti per sormonto dall’esterno.

Sono stati poi dotati sia il pianoterra che il primo piano di impianti di riscaldamento, elettrici e d’illuminazione, riorganizzando percorsi e servizi dell’intero complesso architettonico.

I convegni nazionali ed internazionali svolti nel Salone al primo piano, perfettamente restaurato, sono ormai diventati il simbolo della progettualità della Scuola, tanto che essa è diventata vincitrice del Premio Torta 2003 “per la pluridecennale azione svolta a conservare l’antica sua sede, ripristinandone il secolare splendore di un monumento complesso”.

1929 - 1931 - 1984 - 2005

I patti lateranensi tra lo Stato e la Chiesa del 1929, l'elevazione della Scuola ad Arciconfraternita nel 1931 da parte del Pontefice Pio XI e le successive normative pattizie del 1984, fecero erroneamente ritenere alla Scuola di poter ottenere il riconoscimento giuridico quale “ente a prevalente scopo di culto”, mentre in realtà mai riuscì ad ottenere siffatto riconoscimento; non solo, ma neppure ottenne in qualche modo l'omologazione del citato riconoscimento della menzionata società ottocentesca di cui, di fatto, in termini formali e pratici essa ha dato continuità, in tal modo attualizzando scopi e iniziative delle antiche originarie tradizioni.

Inoltre in tempi recenti si ebbe a constatare, che la Scuola non si trovava in una corretta situazione rispetto alla legislazione vigente. Non potendo essere riconosciuta come ente ecclesiastico per mancanza dei titoli al riguardo richiesti, essa non risultava neanche iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche. In definitiva la Scuola, priva di personalità giuridica, si trovava ad essere annoverata tra le “associazioni non riconosciute”, con l'aggravante di trovarsi nella condizione di esercitare la propria attività come società commerciale e non invece come associazione “non profit”.

2006

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

L'aver recuperato presso l'Archivio di Stato di Venezia l'atto costitutivo e lo statuto originale del 1856 riguardante la “Corporazione delle Arti Edificatorie di Mutuo Soccorso nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista in Venezia” ha consentito alla Scuola di avanzare richiesta alla Regione del Veneto di iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Documento fondamentale, da allegare a tale richiesta era un aggiornato statuto che, modificato secondo le esigenze dell'oggi, costituisse continuità con quello ottocentesco sopra citato.

Tale documento, è questo *Statuto*, approvato all'unanimità con la seduta straordinaria del Capitolo Generale del 14 maggio 2006.

Con decreto n. 154 del 10 ottobre 2006, la Regione del Veneto comunicava alla Scuola l'avvenuta iscrizione della stessa, quale associazione “priva di scopi di lucro”, nel Registro regionale delle Persone giuridiche.

2007 - LA SOCIETÀ DI SERVIZI

La Scuola, con l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche, ha ottenuto dallo Stato, tramite la Regione, non solo il riconoscimento delle proprie finalità costitutive ma anche la formale antica denominazione di Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia.

Tuttavia, allo scopo di ottemperare in modo inequivocabile a quanto prescritto all'art. 4, ultimo comma, dello statuto, in cui si legge "per le attività connesse o complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità", il Capitolo Generale riunito il 1 aprile 2007 ha conferito mandato al Capitolo di Banca e Zonta di costituire una società di servizi, con specifiche e particolari mansioni, formalmente costituita in data 31 luglio 2007 con la denominazione di "San Giovanni Evangelista Servizi s.r.l."

CONCLUSIONI

Con l'approvazione di questo statuto, il conseguente riconoscimento giuridico (2006), e la recente costituzione della società di servizi (2007), la Scuola:

- è riuscita a farsi riconoscere formalmente dallo Stato, tramite la Regione, l'antica denominazione di "Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia", sostituendola a quella risalente al 1856 di "Corporazione di Mutuo Soccorso delle Arti Edificatorie nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista";
- ha mantenuto i suoi caratteri fondamentali di ispirazione religioso-devozionale e caritativo-assistenziale;
- ha riottenuto, come ai tempi della Serenissima, il formale riconoscimento dalla società civile del suo essere e del suo conseguente operare.

Possiamo quindi senz'altro concludere che la Scuola, a centocinquant'anni dalla sua ricostituzione e dopo decenni di molteplici tentativi, non solo ha raggiunto un traguardo di grande soddisfazione ma anche che essa, legata con un unico filo conduttore dalla sua nascita ad oggi, è riuscita a riformulare nella sua "nuova mariegola", cioè in questo "nuovo statuto" le proprie finalità, conciliando l'originario spirito di servizio con le esigenze e le aspettative della società contemporanea.

Venezia, ottobre 2007

Il Guardian Grande
Gian Andrea Simeone

SCUOLA GRANDE
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
DI VENEZIA

STATUTO

CAPITOLO I

Origine, sede e scopo

ART. 1 - PERSONALITÀ

La Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia è associazione dotata di personalità giuridica in forza del Decreto Luogotenenziale 21 aprile 1856 num. 5476.

ART. 2 - SEDE

La Scuola ha sede in Venezia, Sestiere di San Polo, 2454, parrocchia di Santa Maria Gloriosa dei Frari.

ART. 3 - FINALITÀ COSTITUTIVE ED ESSENZIALI

La Scuola è priva di scopi di lucro e ha come finalità costitutive:

- di continuare a far vivere le antiche tradizioni per cui è stata costituita e, in particolare, di riunire artisti e professionisti operanti nel campo delle arti edificatorie oltre che altri aderenti i quali ne condividano l'ispirazione caritativo-assistenziale, spirituale nonché culturale;
- di provvedere alla conservazione del proprio patrimonio storico-artistico ed alla valorizzazione del medesimo nel contesto di Venezia, in conformità alla sua antica destinazione culturale e spirituale.

In adempimento di tali finalità, la Scuola si propone di praticare:

- il reciproco aiuto morale e spirituale tra gli associati;

- l'esercizio caritativo-assistenziale anzitutto verso gli associati ed, eventualmente, verso terzi che siano nel bisogno;
- attività di promozione culturale, sia con proprie iniziative che in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, anche ospitando iniziative culturali di adeguato livello;
- il sostegno alle attività di devozione verso il proprio Patrono, san Giovanni Evangelista, e verso la preziosissima reliquia della SS. Croce, di sua proprietà;
- il suffragio verso gli associati defunti.

Patrimonio e redditi

ART. 4 - PATRIMONIO STABILE E REDDITI

Il patrimonio della Scuola è costituito dai beni immobili e mobili, di sua proprietà, come da elenco allegato.

La Scuola sostiene le proprie attività mediante:

- i redditi patrimoniali;
- le contribuzioni degli associati;
- i contributi di enti pubblici e privati;
- eventuali offerte ed oblazioni;
- eventuali donazioni o lasciti;
- i redditi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare;
- eventuali entrate per servizi prestati dalla Scuola.

Utili ed avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali, o da quelle ad esse direttamente connesse, dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle medesime attività istituzionali, in conformità alle leggi vigenti.

È comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

L'esercizio ha durata per un anno solare e va dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.

Per le attività connesse o complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità.

CAPITOLO II

Associati

ART. 5 - ASSOCIATI

La Scuola si compone di un numero illimitato di associati.

Ad essa possono aderire anzitutto persone maggiorenni, cattoliche e residenti nel territorio del Patriarcato di Venezia o nella Provincia di Venezia, che svolgano il proprio impegno lavorativo come artisti o professionisti nel campo delle arti edificatorie.

Vi possono aderire anche altre persone maggiorenni, cattoliche e residenti nel territorio del Patriarcato di Venezia o nella Provincia di Venezia, che espressamente sottoscrivano l'impegno di aderire e di concorrere alle finalità della Scuola.

Sulla domanda di adesione delibera il Capitolo Generale, previa proposta del Capitolo di Banca e Zonta.

Gli associati compongono il Capitolo Generale, vi esercitano il diritto di voto e godono dell'elettorato passivo per il Capitolo di Banca e Zonta.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere, entro il mese di febbraio, la quota associativa annua il cui importo viene statuito dal Capitolo Generale su proposta del Capitolo di Banca e Zonta.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti a partecipare alle attività istituzionali della Scuola e, secondo le proprie possibilità, a prestare la propria opera gratuitamente per la riuscita delle medesime. Gli associati possono presentare, per iscritto, proposte inerenti all'attività sociale del sodalizio al Capitolo di Banca e Zonta, il quale nella riunione immediatamente successiva, dovrà esaminarle e, motivatamente, deliberare.

Gli associati hanno il diritto di essere tenuti indenni dalle spese autorizzate, sostenute per conto della Scuola, mediante rimborso.

In casi particolari di specifiche prestazioni che comportino impegno particolarmente gravoso, il Capitolo di Banca e Zonta può corrispondere una gratificazione sotto forma di rimborso forfetario.

ART. 8 - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Su deliberazione del Capitolo di Banca e Zonta, cessano di far parte dell'Associazione:

- gli associati che ne dichiarino la propria volontà mediante comunicazione sottoscritta;
- gli associati che siano in mora nella corresponsione della quota associativa per almeno tre annualità;
- gli associati per gravi comportamenti che siano incompatibili con le finalità associative o che siano di nocimento allo spirito associativo.

Negli ultimi due casi la deliberazione viene comunicata riservatamente all'interessato mediante raccomandata a.r., e avverso essa l'interessato può proporre reclamo al Capitolo Generale entro trenta giorni dalla ricezione.

ART. 9 - MEMBRI ONORARI

Il Capitolo Generale può aggregare alla Scuola come membri onorari, su proposta del Capitolo di Banca e Zonta, persone illustri per dignità o resesi altamente benemerite della Scuola, anche se non possiedono i requisiti di cui all'art. 5. I membri onorari, che devono accettare l'aggregazione, sono esenti dal dovere di pagare la quota associativa.

CAPITOLO III

Organi associativi

ART. 10 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi associativi:

- il Capitolo Generale;
- il Capitolo di Banca e Zonta;
- il Guardian Grande;
- i Revisori dei conti.

Il governo della Scuola spetta al Capitolo Generale che lo esercita attraverso il Capitolo di Banca e Zonta.

ART. 11 - CAPITOLLO GENERALE: COMPOSIZIONE

Il Capitolo Generale è composto da tutti gli associati che siano in regola con la corresponsione della quota associativa.

ART. 12 - CAPITOLLO GENERALE: COMPETENZE

Spetta al Capitolo Generale:

- approvare lo statuto, le modifiche e gli eventuali regolamenti di attuazione proposti dal Capitolo di Banca e Zonta;
- accogliere le domande di adesione alla Scuola e aggregare gli associati d'onore, su proposta del Capitolo di Banca e Zonta;
- eleggere i componenti del Capitolo di Banca e Zonta, salvo il Guardian Grande Ultimo;
- eleggere i Revisori dei conti;
- approvare la relazione morale annuale del Capitolo di Banca e Zonta, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno corrente;
- approvare un regolamento relativo a criteri, modalità e limiti della gestione inerente l'attività caritativo-assistenziale;
- deliberare sulle proposte di liti da intentare o da sostenere o ratificare quelle iniziate d'urgenza;
- ratificare eventuali delibere d'urgenza adottate dal Capitolo di Banca e Zonta;
- deliberare sulle questioni proposte dal Capitolo di Banca e Zonta o da singoli associati;
- deliberare sopra ogni altro affare di maggiore importanza e specialmente sui

provvedimenti che riguardano la conservazione e la trasformazione del patrimonio associativo.

ART. 13 - CAPITOLO DI BANCA E ZONTA: COMPOSIZIONE

Il Capitolo di Banca e Zonta è composto da dodici membri: undici eletti dal Capitolo Generale più il Guardian Grande Ultimo.

Nella sua prima riunione, successiva all'elezione fatta dal Capitolo Generale, il Capitolo di Banca e Zonta provvede ad eleggere al suo interno la Banca, che è costituita, oltre che dal Guardian Grande Ultimo, da:

- il Guardian Grande;
- il Guardian Vicario;
- il Guardian da Matin;
- il Cancelliere;
- il Tesoriere.

I restanti sei membri costituiscono la Zonta.

Le attribuzioni dei singoli membri possono essere ulteriormente determinate da un apposito regolamento, salvo quelle che il presente statuto assegna espressamente.

ART. 14 - CAPITOLO DI BANCA E ZONTA: DURATA DELLE CARICHE

Tutti i membri del Capitolo di Banca e Zonta durano in carica tre anni, con eccezione del Guardian Grande Ultimo il quale continua a far parte del Capitolo di Banca e Zonta fino a che il suo immediato successore conservi la sua carica.

È ammessa per tutti la rielezione.

Nel corso del triennio non si fa luogo a parziali rinnovazioni di cariche salvo che per completare il Capitolo di Banca e Zonta che fosse ridotto a meno di due terzi. In tal caso, come in quello di rinuncia, decadenza o morte del Guardian Grande, si provvede immediatamente alle nuove elezioni.

ART. 15 - CAPITOLO DI BANCA E ZONTA: ASSUNZIONE DELLE CARICHE

I nuovi eletti entrano in carica immediatamente dopo le nomine fatte dal Capitolo di Banca e Zonta come specificato all'art. 13.

Tutti i membri rimangono legalmente in carica finché i successori non abbiano assunto l'ufficio.

ART. 16 - CAPITOLO DI BANCA E ZONTA: COMPETENZE

Spetta al Capitolo di Banca e Zonta:

- pronunciarsi sulla richiesta scritta di adesione da parte di nuovi associandi. Contro il rifiuto l'interessato può ricorrere al Capitolo Generale nel termine di quindici giorni dalla comunicazione negativa;
- provvedere all'amministrazione dei beni dell'Associazione, anche accendendo ipoteche sui medesimi, vigilare sull'esazione delle rendite e disporre la legittima erogazione;
- predisporre la relazione morale annuale, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Capitolo Generale;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Capitolo Generale;
- provvedere alla gestione del personale dipendente;
- proporre al Capitolo Generale le deliberazioni di liti attive e passive, salvo quelle da iniziarsi o sostenersi d'urgenza;
- predisporre regolamenti attuativi dello statuto da proporre al Capitolo Generale;
- deliberare su tutti gli affari che non siano di competenza del Capitolo Generale;
- adottare, in casi d'urgenza, le deliberazioni che sarebbero di competenza del Capitolo Generale, salvo riferirne a questo nella prima adunanza.

ART. 17 - GUARDIAN GRANDE

Il Guardian Grande:

- è il legale rappresentante della Scuola;
- spedisce, quando dovuto nonché ogni qualvolta lo reputi necessario ovvero su richiesta di almeno un decimo degli associati, le convocazioni per il Capitolo Generale e per quello di Banca e Zonta, presiedendoli e dirigendoli entrambi;
- cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni adottate;
- sottoscrive la corrispondenza ufficiale;
- per valide ragioni assume provvedimenti d'urgenza o misure conservatorie, salvo riferirne al Capitolo di Banca e Zonta nella prima seduta immediatamente successiva;
- vigila quotidianamente sulla custodia e sulla manutenzione del patrimonio artistico della Scuola, conferendo col Proto.

ART. 18 - GUARDIAN VICARIO

Il Guardian Vicario sostituisce il Guardian Grande in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di questi. In caso di impedimento o assenza anche del Guardian Vicario la sostituzione è assunta dal membro di Banca e Zonta più anziano.

ART. 19 - GUARDIAN DA MATIN

Il Guardian da Matin è il coordinatore delle attività culturali della Scuola, alla cui ideazione e realizzazione tutti gli associati possono concorrere. È responsabile della custodia e dell'ordinata conservazione dell'archivio.

ART. 20 - CANCELLIERE

Il Cancelliere è il segretario del Capitolo Generale e del Capitolo di Banca e Zonta.

Custodisce l'inventario dei beni di proprietà della Scuola e provvede al suo aggiornamento.

ART. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende a tutte le attività e operazioni di natura economica e contabile ed alla redazione materiale dei bilanci, d'intesa con il Cancelliere e con la collaborazione di un professionista esterno di fiducia, nominato dal Capitolo di Banca e Zonta.

Rimette al Capitolo di Banca e Zonta, appena chiuso ogni esercizio, il rendiconto documentato delle operazioni di cassa.

I mandati di pagamento non rappresentano titolo legittimo di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della sottoscrizione del Guardian Grande, o di chi lo sostituisce, e del Cancelliere.

ART. 22 - REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti, in numero di tre più uno supplente, sono eletti dal Capitolo Generale tra persone dotate di specifica preparazione.

Essi svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge, dandone notizia agli organi della Scuola con relazione annuale.

ART. 23 - PROTO

Il Proto viene nominato dal Capitolo di Banca e Zonta o a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Egli cura la conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare artistico della Scuola, redigendo i progetti specificamente richiesti, dirigendone i lavori e coordinando le attività di altre collaborazioni tecniche.

Della sua opera riferisce con continuità al Guardian Grande o ad un suo incaricato e partecipa, su espresso invito e con mera funzione consultiva, alle riunioni del Capitolo di Banca e Zonta nelle quali siano all'ordine del giorno problemi e decisioni di natura tecnica.

CAPITOLO IV

Norme comuni al Capitolo Generale e al Capitolo di Banca e Zonta

ART. 24 - CAPITOLO GENERALE ORDINARIO E STRAORDINARIO

La riunione ordinaria del Capitolo Generale deve celebrarsi entro il mese di aprile di ogni anno. In essa si approvano i bilanci, si provvede alle nomine necessarie e a quant'altro di competenza del Capitolo medesimo.

La riunione straordinaria può convocarsi quando lo richiedono necessità urgenti, sia su iniziativa del Guardian Grande sia su istanza motivata sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve essere firmata dal Guardian Grande o da chi lo sostituisce, unitamente all'ordine del giorno, e deve recapitarsi al domicilio degli associati almeno dieci giorni prima della seduta.

ART. 25 - QUORUM STRUTTURALE DEL CAPITOLO GENERALE

Per la validità delle delibere del Capitolo Generale è necessario l'intervento della metà più uno degli associati in prima convocazione; di almeno un decimo in seconda convocazione.

ART. 26 - QUORUM FUNZIONALE DEL CAPITOLO GENERALE

Le deliberazioni del Capitolo Generale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Lo scrutinio segreto si osserverà sempre quando la deliberazione riguardi persone singole.

L'appello nominale o l'alzata di mano possono essere disposte da colui che presiede la riunione.

ART. 27 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAPITOLO DI BANCA E ZONTA

Le deliberazioni del Capitolo di Banca e Zonta, per la loro validità, debbono adottarsi sempre con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di parità, il voto del Guardian Grande determina la decisione.

ART. 28 - ATTESA DI RISPETTO

Qualsiasi adunanza dei Capitoli sarà dichiarata legalmente aperta solo dopo mezz'ora da quella fissata nell'invito, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 29 - VERBALI

I verbali dei Capitoli debbono contenere il riassunto delle discussioni avvenute circa gli oggetti trattati. Debbono altresì riportare le opposizioni, le dichiarazioni e le riserve con le quali uno degli associati abbia voluto spiegare o giustificare il proprio voto.

Sono redatti dal Cancelliere, firmati da lui, dal Guardian Grande o da chi lo sostituisce.

I verbali del Capitolo di Banca e Zonta debbono essere firmati altresì da tutti i suoi componenti intervenuti.

Il Capitolo Generale può deferire al Capitolo di Banca e Zonta l'approvazione del verbale, relativamente a specifici punti, quando vi sia urgenza di avere copie o estratti urgenti. In tal caso, e all'uopo, il Capitolo Generale designerà due associati delegati.

La bozza di verbale deve essere depositata presso la sede associativa almeno tre giorni prima di quello fissato per l'approvazione, del che gli associati debbono essere avvertiti esplicitamente.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

ART. 30 - ATTIVITÀ RELIGIOSE E SPIRITUALI

Le attività di natura religiosa e spirituale della Scuola potranno essere disciplinate con apposito regolamento proposto dal Capitolo di Banca e Zonta, approvato dal Capitolo Generale e trasmesso alla competente autorità ecclesiastica.

ART. 31 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto debbono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti del Capitolo Generale, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

ART. 32 - SCIoglimento

La Scuola non potrà venir sciolta se non dal Capitolo Generale con il voto nominale di almeno quattro quinti degli associati.

ART. 33 - DEVOLUZIONE

Tenuto conto che la Scuola il 7 marzo 1931 venne decorata dal pontefice Pio XI del titolo onorifico di Arciconfraternita, se per qualsivoglia motivo la Scuola in futuro dovesse cessare di esistere, il patrimonio residuo verrà devoluto dal Capitolo Generale ad altro ente veneziano con finalità analoghe, su Alta Indicazione del Romano Pontefice.

APPENDICE

Regolamento per le attività religiose e spirituali¹

ART. 1 - LA SCUOLA GRANDE E LA CHIESA PARTICOLARIZZATA IN VENEZIA

La Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, fedele alla sua identità originaria, vuole conservare vivo il senso di religiosità e l'impegno ecclesiale tramandati lungo i secoli.

Essa, in forza del breve del papa Pio XI *Venetiarum in Civitate* (7 marzo 1931), porta il titolo onorifico di "arciconfraternita".

Nel rispetto delle proprie finalità statutarie, essa partecipa alla vita liturgica, pastorale e caritativa della Chiesa Cattolica particolarizzata in Venezia.

ART. 2 - VITA LITURGICA E ATTIVITÀ DEVOZIONALI

La Scuola partecipa alla vita liturgica diocesana, con ciò mantenendo e osservando le antiche consuetudini risalenti alle sue origini ed alle regole della Repubblica Veneta.

La Scuola cura con particolare attenzione la devozione verso il suo patrono san Giovanni Evangelista e verso la preziosissima reliquia della Santa Croce, gelosamente custodita fin dal 1369.

ART. 3 - PASTORALE DIOCESANA

La Scuola opera inserendo le proprie attività religiose e spirituali nella pastorale diocesana.

Essa, a norma di statuto, può cooperare con gli enti religiosi diocesani per iniziative di cultura religiosa e spirituale, organizzate direttamente, in collaborazione o mediante un proprio contributo.

ART. 4 - CARITÀ

La Scuola, riconoscendo nell'impegno solidale verso i più bisognosi una delle caratteristiche fondanti dell'antica confraternita, sviluppa con apertura ed

¹ In attuazione a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto.

impegno le finalità caritative riconosciute nello statuto, coordinandole, ove possibile, con le analoghe iniziative diocesane.

ART. 5 - RAPPORTI CON LA CURIA PATRIARCALE

A cura del Cancelliere della Scuola, sarà comunicato all'Ordinariato Patriarcale il rinnovo delle cariche associative mediante l'invio di un estratto dei relativi verbali di elezione e di nomina.

I rapporti con la Curia sono garantiti dal Delegato patriarcale designato dall'Ordinario, tradizionalmente chiamato Delegato patriarcale, che cura anche l'assistenza ed il consiglio spirituale agli associati e del quale la Scuola si avvale per ogni celebrazione liturgica. Egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Capitolo Generale; se vi partecipa, tiene il posto d'onore.

I. R. LUOGOTENENZA DELLE PROV. VENETE

FASCICOLO VI 5/15

N. 5476 Sezione 4

99.

Data { dell' Esibito 17 } z. 1856
 { della present. 22 }

Pa

Esibente Lucia M. Delugoniere I N. 2643

Alta M. Delugoniere Luogotenente di
Saveria.

Esse la aggiunte, che a tenore del rapporto 17.
giborgio n. c. N. 2643 in nome della suddetta
per l'approvazione della stessa di pratica in S. Andrea
presso de' ist. in nome della stessa di S. Giovanni
Bonghi, in Saveria, la Luogotenente, secondo
che sopra il detto protetto causa, prende atto di
genere della legge per l'approvazione, non si fa
a farsi la sua funzione, e la approvazione
per parte di Saveria, in pratica.

Della suddetta legge colle inserzioni aggiunte nel
testo non copia che come di pratica non
siffa non negli atti della Luogotenente, ed
avverte la Delugoniere, che producendo simili
protetti per l'approvazione saranno siffi da
refrigerarsi in duplo grande l'appro-
vazione consegnata alla Luogotenente
ed in grandissimo grande in pratica.

Giunto alla Spedizione	il 26/4	1856
Copiato	il 27/4	1856
Spedito	il 30/4	1856
Giunto alla Registratura	il 1/5	1856

all' articolo primo della Costituzione, facendo
che in questi articoli non solo si esprime
nella loro essenza, ma si accenna anche a
per corrispondere all' articolo primo della
Costituzione, ed in particolare l' articolo
del Capo I. della Costituzione di
Polonia l' altro.


P. P. / Conferma gli allegati ed per avvenute
rapporti

Il Capo II. Minzioni dell' Istoria in
il Capo III. Costituzione di Polonia in

Venezia.

Per effetto delle vigenti costituzioni emanate
dalla Costituzione di riforma a cui si fa Capo III. 1792
che non deviate di punto dalla e nessuno
apparsi le Statute pubbliche
nella loro essenza, ed in particolare
di natura pubblica, istituzione, e in parte
di S. Giovanni Evangelista in Venezia
avente per il capo di porre le
agli articoli, che per conto di fortuna
caddero bisognosi, e di largirli
qui sempre spirituale che non
delle pratiche religiose delle Statute

Adattate per compasso alle viti, e difformate.



L. G. 16.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. 154 del 10 OTT. 2006

OGGETTO: "Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia", con sede in Venezia.
Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA
DIREZIONE REGIONALE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

Premesso che:

- con Decreto Luogotenenziale in data 21 aprile 1856 n. 5476 veniva approvato lo Statuto della "Corporazione delle Arti Edificatorie di Mutuo Soccorso nella Scuola di San Giovanni Evangelista in Venezia";
- in data 14 maggio 2006 il Capitolo Generale Straordinario della attualmente denominata "Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia", con sede in Venezia, veniva ad approvare, per ragioni storiche, un nuovo Statuto dell'Ente, come da atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, rep. n. 31651, pari data;
- dal nuovo Statuto dell'Ente, data la progressiva trasformazione della società che ha portato all'affievolirsi dell'attività di mutuo soccorso della Scuola rimanendo operanti il reciproco aiuto morale e spirituale tra gli associati, nonché l'esercizio caritativo - assistenziale per gli stessi ed il suffragio verso gli associati defunti, risulta che le finalità dell'Associazione siano quelle di:
 - a) continuare a far vivere le antiche tradizioni per cui è stata costituita e, in particolare di riunire artisti e professionisti operanti nel campo delle arti edificatorie oltre che di coloro i quali ne condividono l'ispirazione caritativo - assistenziale, spirituale nonché culturale;
 - b) di provvedere alla conservazione del proprio patrimonio storico - artistico ed alla valorizzazione del medesimo nel contesto di Venezia in conformità alla sua antica destinazione culturale e spirituale.

In adempimento di tali finalità, la Scuola si propone di praticare:

- il reciproco aiuto morale e spirituale tra gli associati;
- l'esercizio caritativo - assistenziale anzitutto verso gli associati ed, eventualmente, verso terzi che siano nel bisogno;
- attività di promozione culturale;
- sostegno alle attività di devozione verso il Patrono, San Giovanni Evangelista e verso la reliquia della SS. Croce;
- il suffragio verso gli associati defunti;

Mod. A - originale

Decreto Regione del Veneto n. 154 del 10 ottobre 2006. Iscrizione della Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche

- con documentata istanza del 28 settembre 2006, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 3 ottobre 2006 (prot. n. 563876/41.15), il Legale Rappresentante dell'Ente in oggetto chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini del 14 maggio 2006, rep. n. 31651;

Tutto ciò premesso:

- visto il Decreto Luogotenenziale del 21.04.1856 n. 5476 con cui veniva approvato lo Statuto della "Corporazione delle Arti Edificatorie di Mutuo Soccorso nella Scuola di San Giovanni Evangelista in Venezia";
- visto l'atto a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, del 14.05.2006, rep. n. 31651, di approvazione delle modifiche statutarie della "Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia";
- vista la documentata istanza del Legale Rappresentante dell'Ente del 28.09.2006, pervenuta alla Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 03.10.2006 (prot. n. 563876/41.15);
- visti gli artt. 2 e 7, D.P.R. 361/2000 e 14 D.P.R. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 112/2001 istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, la D.G.R. n. 3898/2003 e il successivo Decreto del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 136/2006;
- visto, infine, l'art.17, comma 32, L.15.05.1997 n. 127

DECRETA

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 14 maggio 2006 dal Capitolo Generale Straordinario della "Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia", con sede in Venezia, codice fiscale 80013560273, come da verbale a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, rep. n. 31651, stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 376 ;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto dell'Associazione nel testo risultante dal citato rogito di cui al punto 1. e consistente in 33 (trentatré) articoli, che fanno parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO A);
3. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Giancarlo Boaretto

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Boaretto", written over the printed name.

Repertorio n.33027

Raccolta n.14303

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno trentuno del mese di luglio.
31 luglio 2007

In Venezia, nel mio studio sito in S.Marco 4410.

Innanzi a me dottor Paolo Chiaruttini, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto la loro presenza,

è presente il signor

- Simeone Gian Andrea, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il giorno 22 ottobre 1932, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Guardian Grande e legale rappresentante della:

- "SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI VENEZIA", con sede legale in Venezia (VE), San Polo n.2454, codice fiscale 80013560273, ente iscritto al Registro Regionale delle Persone giuridiche della Regione Veneto al n.376 con Decreto n.154 del 10.10.2006, in forza dei poteri a lui derivanti giusta Capitolo di Banca e Zonta-seduta del 18.4.2007.

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta perchè riceva questo atto in forza del quale dichiara e conviene quanto appresso:

Art. 1 - E' costituita dalla "SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI VENEZIA" una società a responsabilità limitata denominata:

"SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI S.R.L.".

omissis

Finito di stampare
da Grafiche Antiga, Crocetta del Montello (Treviso)
nel mese di novembre 2007